

Codice A1610B

D.D. 22 ottobre 2021, n. 678

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MOMBALDONE (AT) - Intervento: Installazione di un impianto di teleradiocomunicazioni permanente rimovibile in località Bric Arborella, N.C.T. Foglio 10, mapp. 63.. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 678/A1610B/2021

DEL 22/10/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MOMBALDONE (AT) – Intervento: Installazione di un impianto di teleradiocomunicazioni permanente rimovibile in località Bric Arborella, N.C.T. Foglio 10, mapp. 63.. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della Società *omissis* pervenuta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive c/o Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESP/914/2021A/A1600A

Rif. n. 79963/A1610B del 08/07/2021

104683/A1610B del 20/09/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: MOMBALDONE (AT)
Intervento: Installazione di un impianto di teleradiocomunicazioni permanente
rimovibile in località Bric Arborella, N.C.T. Foglio 10, mapp. 63.
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello Unico Attività Produttive c/o Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida, in data 8 luglio 2021, con nota prot. n. 432/2021 riferita alla pratica S.U.A.P. n. 69/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal medesimo Sportello Unico Attività Produttive in data 20 settembre 2021,

considerato che l'intervento previsto è ubicato sul rilievo collinare denominato Bric Arborella, posto a Est della località Piantivello di Roccaverano, in prossimità di altri impianti di tele-radiocomunicazione e consiste:

- nell'installazione di un ulteriore impianto di tele-radiocomunicazioni, permanente e rimovibile, costituito da un palo metallico di altezza pari a 24 metri (ridimensionato rispetto ai 30 metri con soprastante ballatoio della soluzione precedente) per futura installazione di antenne e parabole di diversi gestori;
- nella collocazione, alla base del palo, dell'area apparati tecnici e nella delimitazione del sito con apposita recinzione metallica,

rilevato, dalla tav. P2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr), che l'area d'intervento rientra all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 avente per oggetto: *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Bormida di Spigno ricadente nei Comuni di Mombaldone, Spigno Monferrato e Merana"*, contraddistinta con numero di riferimento regionale B028,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto, secondo la precedente soluzione progettuale allegata all'istanza, era compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 avente per oggetto: *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Bormida di Spigno ricadente nei Comuni di Mombaldone, Spigno Monferrato e Merana"*, appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B028 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

visto che in riscontro alla richiesta di integrazioni trasmessa da questo Settore, con prot. n. 88761/A1610B del 28 luglio 2021, è pervenuta una diversa soluzione progettuale che, pur confermando la precedente ubicazione, prevede:

- un limite di altezza del palo di sostegno pari a 24,00 metri, ridimensionato rispetto alla proposta originaria che proponeva un'altezza del palo pari a 30 metri con soprastante ballatoio per posizionamento di antenne e parabole;
- un ridimensionamento delle strutture di sostegno delle antenne che nella più recente soluzione non superano l'altezza massima del palo, pari a 24,00 metri;
- l'adozione di mitigazioni paesaggistiche mediante rivestimento in pietra del muro di contenimento e circostante piantumazione di siepe per mascheramento apparati;

rilevato dalla documentazione integrativa che:

- sul lotto di terreno interessato dall'intervento *“sono già presenti altri impianti di teleradiocomunicazioni di proprietà di altri gestori”* da cui due Società di gestione, attualmente ospitate su detti impianti intendono trasferirsi, *“non essendo purtroppo più adatti per motivi strutturali a ospitare nuove implementazioni delle tecnologie di teleradiocomunicazione”*, per collocarsi sul nuovo impianto in progetto;
- *“Non sono previste modificazioni significative della compagine vegetale”*;
- *“l'intervento non inciderà sugli assetti insediativi-storici e fondiari. Non saranno modificate le funzionalità ecologiche e idrauliche”*;

viste le integrazioni apportate alla “Carta di intervisibilità - Tav. 01” e ai “Fotoinserimenti - Tav. 02” da cui si rileva che l'impianto in progetto, secondo le rappresentazioni fruibili dai territori circostanti e, in particolare, dalla frazione Piantivello (fotoinserimento 7) e dal territorio di Spigno Monferrato (fotoinserimento 8), pur comportando lievi modificazioni sull'aspetto percettivo in cui si andrà a installare non risulta essere preminente rispetto agli impianti esistenti e risulta essere in parte mitigato dalla sottostante vegetazione boschiva,

considerato che le opere, così come proposte nella più recente soluzione progettuale, non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- contestualmente all'installazione del nuovo impianto, nel lotto di pertinenza e possibilmente anche nelle aree circostanti, siano effettuati interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica, all'intorno degli impianti in progetto ed esistenti, mediante la messa a dimora di macchie arboree, con specie autoctone caratterizzate da un significativo sviluppo in altezza della chioma, purché compatibile con i requisiti necessari al funzionamento degli impianti; dette piantumazioni siano effettuate secondo schemi di distribuzione spontanea e in continuità con la vegetazione boschiva presente nelle vicinanze dell'ambito in oggetto;
- compatibilmente con i requisiti tecnici degli impianti, sia ridotta al massimo possibile la larghezza delle strutture a sbalzo di sostegno delle antenne e delle parabole, cercando di posizionarle preferibilmente in aderenza al palo in progetto, allo scopo di ottenere una più congrua integrazione con la vicina copertura boschiva.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	08936640963-28052021-1658.MDA.PaeOrd.pdf.p7m

2	<i>Relazione Paesaggistica con estratti cartografici, documentazione fotografica e fotoinserimenti</i>	08936640963-06092021- 1226.660_0.Doc_Paes_Mombaldone_LocBricArborella_████████.pdf.p7m
3	<i>Relazione tecnica con elaborati grafici di progetto</i>	08936640963-06092021- 1226.660_1.Prog_Arch_Mombaldone_LocBricArborella_████████.pdf.p7m
4	<i>Lettera di accompagnamento</i>	08936640963-06092021- 1226.660_2.Integr_Mombaldone_LocBricArborella_████████.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore territorio e paesaggio
PEC: paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

E p.c.
Al Comune di Mombaldone
PEC: mombaldone@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 1610B Mombaldone (AT) suap_69_21
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: MOMBALDONE (AT)
Installazione di un impianto di teleradiocomunicazioni permanente rimovibile
località Bric Arborella (C.T. fg. 10, map. 63)
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 27/09/2021
prot. entrata richiesta n. 14953 del 27/09/2021
RICHIEDENTE: [redacted] Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Regione Piemonte | Pubblico

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto che l'intervento prevede la "Installazione di un impianto di teleradiocomunicazioni permanente rimovibile" in località Arborella - Mombaldone (AT) – da realizzarsi in lotto di terreno adiacente ad altri impianti in essere di proprietà di gestori diversi;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., in forza di D.M. 01/08/1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Bormida di Spigno ricadente nei comuni di Mombaldone, Spigno Monferrato e Merana", così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale (di seguito PPR) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere favorevole con prescrizioni della Regione Piemonte;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ente, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art 146 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i., con la quale codesto Ente risulta aver verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Verificato che l'intervento non inciderà sugli assetti insediativi-storici e fondiari e che lo stesso non andrà ad alterare sensibilmente i rapporti di interscambio tra l'area oggetto di trasformazione e il contesto paesaggistico in cui è inserita;

Questa Soprintendenza, valutato pertanto che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica facendo proprie le seguenti prescrizioni espresse dalla Regione Piemonte:



- *contestualmente all'installazione del nuovo impianto, nel lotto di pertinenza e possibilmente anche nelle aree circostanti, siano effettuati interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica, all'intorno degli impianti in progetto ed esistenti, mediante la messa a dimora di macchie arboree, con specie autoctone caratterizzate da un significativo sviluppo in altezza della chioma, purché compatibile con i requisiti necessari al funzionamento degli impianti;*
- *dette piantumazioni siano effettuate secondo schemi di distribuzione spontanea e in continuità con la vegetazione boschiva presente nelle vicinanze dell'ambito in oggetto;*
- *compatibilmente con i requisiti tecnici degli impianti, sia ridotta al massimo possibile la larghezza delle strutture a sbalzo di sostegno delle antenne e delle parabole, cercando di posizionarle preferibilmente in aderenza al palo in progetto, allo scopo di ottenere una più congrua integrazione con la vicina copertura boschiva.*

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

Arch. Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Il responsabile dell'istruttoria,
Arch. Carlotta Matta

